

N. 20608/19 R.G.



**TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **20608/2019** promossa da:  
**E. M. P. LTD.**

contro

**A. L. S.P.A.**

**ORDINANZA  
di rinvio**

**dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c.  
(per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)  
e fissazione di nuova udienza per trattazione scritta  
ai sensi della lettera h) dell'art. 83, 7° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18**

Il giudice,

esaminato il fascicolo informatico;

richiamate tutte le disposizioni, di più vario rango, adottate a livello nazionale e locale per contrastare la pandemia e contenerne gli effetti anche nel settore dell'amministrazione della giustizia civile;

ritenuto che:

- il processo si svolge nelle forme del giudizio ordinario di cognizione;
- **la parte convenuta si è costituita;**
- **era già stato disposto un rinvio dell'udienza 19 marzo 2020;**
- deve ancora tenersi l'udienza di prima comparizione e trattazione;
- in base al combinato disposto di cui agli artt. 83, 1° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27) e 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, va fissata una nuova udienza di trattazione;
- la nuova udienza deve cadere in data successiva all'11 maggio 2020;
- è opportuno che in caso di accordo tra le parti sia depositata dichiarazione di rinuncia agli atti e, se necessaria, la relativa accettazione, per consentire l'immediata declaratoria di estinzione del processo anche prima dell'udienza;
- la **nuova udienza** si svolgerà secondo la modalità della **trattazione scritta** (nella prassi detta anche cartolare, benché manchi il deposito di atti cartacei) di cui alla **lettera h) dell'art. 83, 7° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18**. Tale modalità di trattazione (scritta) ben si presta al **caso di specie**: le parti potranno, se del caso, **a)** formulare **istanze in ordine al prosieguo del processo (questioni preliminari, richiesta di termini ex art. 183, co., c.p.c., altre possibili questioni)**, **se ancora interessate**, oppure, in alternativa, **b)** attivare il meccanismo che consenta l'immediata declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- nella fissazione della nuova udienza si tiene conto del complessivo ruolo istruttorio e decisorio del giudice, della priorità assegnata alle cause di più remota iscrizione a ruolo, nonché delle prevedibili conseguenze dell'emergenza epidemiologica



in ordine alla trattazione e istruzione delle cause attualmente pendenti, e comunque della temporanea sospensione dei termini processuali;

- oltre a disporre il **necessario rinvio della già programmata udienza**, imposto dagli artt. 83, 1° e 2° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, si deve assegnare alle parti **un termine secondo la tecnica dei termini sfalsati** per una estremamente sintetica memoria, o <<nota scritta>> (secondo la terminologia di cui alla lettera *h*) dell'art. 83, 7° co., d.l. cit.), con la quale rispondere all'interpello nei limiti sopra delineati. Ciò significa che:

*a)* da un lato, i difensori (alla pari delle parti) sono esonerati dal comparire, ed anzi – attese le finalità del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica - **non devono comparire davanti al giudice alla nuova udienza**, che sarà solo virtuale ed è fissata per dare ordine alla trattazione dei processi. Pertanto, tenuto conto del testo della disposizione in esame (la quale, nel menzionare due volte il **termine udienza**, implicitamente si collega all'**art. 134, 1° co., c.p.c.**, che pur distingue tra ordinanza pronunciata in udienza o <<fuori dell'udienza>>, e va coordinata, oltre che con l'**art. 183, 1° e 7° co., c.p.c.**, anche con gli **artt. 281 sexies, 429, 669 sexies e 669 octies, 702 ter c.p.c.**) e di ragioni pratiche concernenti l'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, la regolare tenuta dei registri informatici di cancelleria e la documentazione del lavoro del magistrato, verrà redatto (negli uffici di merito di primo grado lo farà per lo più il giudice, posto che di solito, si tratta di un fatto notorio, l'assistenza del cancelliere neppure è assicurata nelle udienze per così dire tradizionali, come invece vorrebbe l'art. 130 c.p.c.) **un verbale ad hoc e sui generis** (benché non espressamente menzionato, come nella lettera *f*). In detto verbale, sulla falsariga di quanto previsto dall'**art. 126 c.p.c.** ma nei limiti della compatibilità e dunque coi necessari adattamenti – riguardanti, ad esempio, l'indicazione delle persone intervenute (qui, invero, i difensori intervengono prima dell'udienza e col deposito di atti in via telematica) e delle circostanze di luogo e di tempo del compimento degli atti (pare irrilevante, rispetto all'esigenza di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, che il giudice operi o meno nei locali ove ha sede l'ufficio giudiziario, e ciò tanto più alla luce della assai controversa disposizione di cui all'art. 3, lett. *c*), d.l. n. 28/2020, in tema di udienza da remoto) - si darà atto, **previa verifica della regolare comunicazione dell'ordinanza che dispone la trattazione scritta**, di quanto eventualmente compiuto dalle parti nei termini assegnati nonché delle determinazioni assunte dal giudice all'esito dello, specialissimo, svolgimento dell'udienza "in assenza" ai sensi della lettera *h*) dell'art. 83, 7° co., d.l. cit. **In pratica, nel caso di specie, si provvederà sulle istanze delle parti relative al prosieguo del processo e si daranno i provvedimenti del caso;**

*b)* dall'altro, i difensori riceveranno comunicazione in via telematica della **ordinanza** pronunciata <<fuori>>, o, se si vuole, senza <<udienza>>, almeno quale è stata sinora intesa. In realtà, date le caratteristiche del processo civile telematico, la conoscibilità del provvedimento ad opera (dei difensori) delle parti costituite è garantita, senza che debba procedersi ad una autonoma comunicazione, anche qualora il provvedimento sia incorporato nel verbale dell'udienza virtuale, svoltasi senza comparizione fisica dei difensori e senza che vi assistano le parti, così come delineata dall'art. 83, 7° co., lett. *h*), d.l. n. 18/2020. La formula della <<successiva adozione ... fuori udienza>>, nella disposizione ora citata, sembra dunque alludere alla pronuncia del provvedimento al di fuori di, e cioè senza, una udienza che veda i difensori <<ammessi davanti al giudice>> (art. 84, 2° co., disp. att. c.p.c.), secondo il classico modello della trattazione orale della causa e dell'udienza in presenza; o anche, sotto altra e più limitata prospettiva, alla sola ipotesi della pronuncia del provvedimento non contenuto nel verbale e che va dunque comunicato alle parti, con implicito richiamo all'art. 134 c.p.c. avente funzione integrativa;



- il giudice, esaminati gli scritti difensivi depositati telematicamente (che in sostanza **tengono luogo della discussione nell'udienza in presenza, secondo il modello della trattazione orale**) e così garantito il contraddittorio, provvederà sulla base degli atti:

- le disposizioni del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica sollecitano un ruolo attivo dei difensori e valorizzano la collaborazione tra parti e giudice;

- il **mancato deposito della nota scritta** sarà considerato equivalente alla mancata comparizione fisica all'udienza in presenza (artt. 181 e 309 c.p.c. nel **rito ordinario**), ma è preferibile che in caso di accordo tra le parti ne sia data notizia al giudice con modalità (il deposito telematico) che consentano l'immediata estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. anche prima della nuova udienza;

- è necessario che **tutti gli scritti difensivi e i documenti** siano depositati in via telematica per essere consultabili anche da remoto: pertanto, il difensore che avesse depositato atti o documenti in forma cartacea dovrà provvedere al loro **deposito telematico**.

**p.q.m.**

- **Fissa** la nuova **udienza venerdì 12 giugno 2020 ore 12.00**; l'udienza così fissata, salva diversa valutazione del giudice, si svolgerà **secondo la modalità della trattazione scritta** prevista dall'**art. 83, 7° co., lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18** e dalle **linee guida** elaborate dal Presidente del Tribunale di Bologna (**decreto n. 28/2020** comunicato il **23 marzo 2020**) e dunque **senza comparizione fisica dei difensori**; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso;

- **assegna termine a parte attrice sino al 21 maggio 2020 e a parte convenuta sino al 4 giugno 2020** per il deposito in via telematica di una **estremamente sintetica nota scritta**, articolata per punti e conforme ai principi di **sinteticità e chiarezza**, contenente **esclusivamente** le **istanze, eccezioni, brevissime deduzioni e conclusioni ai fini del prosieguo del giudizio** (nei limiti di quanto indicato in parte motiva); entro lo stesso termine eventuali scritti difensivi o documenti già depositati dai difensori in forma cartacea saranno depositati **in via telematica**;

- **invita caldamente** le parti a trovare una **soluzione amichevole**: in caso di **accordo** sopravvenuto, i difensori ne daranno **immediato e tempestivo avviso** al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti** e relativa **accettazione** (dandone avviso via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione **prima della prossima udienza**; in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi alle parti costituite.

Bologna, 7 maggio 2020

Il giudice  
Antonio Costanzo

